

N. V.G. 9131/2023



**TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA**

**Sezione Spec. Impresa**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:

**dr. Raffaele Del Porto, presidente rel.**

**dr. Carlo Bianchetti, giudice**

**dr. Alessia Busato, giudice**

ha pronunciato il seguente decreto nel procedimento ex art. 2409 c.c. iscritto al n. 9131/2023 relativo alla società M■■■■-I■■■ s.r.l..

Letti gli atti e i documenti del procedimento, sciogliendo la riserva di cui all'udienza odierna, osserva quanto segue.

1. Con ricorso ex art. 2409 c.c. depositato in data 9.6.2023, C■■■■ I■■■■, socia di M■■■■-I■■■ s.r.l. (da ora, per brevità, M■■■■-I■■■), titolare di una quota del 27,5% del capitale sociale, ha denunciato al tribunale gravi irregolarità nella gestione della società da parte degli amministratori C■■■■ I■■■■ e J■■■ I■■■■ (rispettivamente presidente e componente del c.d.a.), consistenti, essenzialmente, in:



- a) *“omessa convocazione nei termini di legge e di statuto dell’assemblea ordinaria di approvazione del bilancio di esercizio 2022”;*
- b) *“immotivata ed illegittima inerzia sulle istanze di accesso ai documenti sociali”;*
- c) *“utilizzo di risorse aziendali con finalità personali in violazione dei doveri imposti per legge e per statuto agli amministratori”;*
- d) *“assunzione di delibere di ingente rilievo economico in presunto conflitto di interessi”.*

Si è costituita nel procedimento M [REDACTED]-I [REDACTED], in persona del curatore speciale, che ha concluso per il rigetto del ricorso, si sono anche costituiti gli amministratori, che, analogamente, hanno concluso per il rigetto del ricorso.

2. Dottrina e giurisprudenza del tutto prevalenti concordano nel ritenere la natura *latu sensu* cautelare e di urgenza dello strumento di cui all’art. 2409 c.c., apprestato dall’ordinamento per una pronta reazione a gravi irregolarità degli organi sociali, dotate di carattere attuale e conseguente non scemata potenzialità lesiva.

Sulla scorta di tale premessa, il ricorso è infondato e va perciò respinto.

La natura eterogenea delle censure formulate dalla ricorrente ne



impone l'esame separato.

3. *“Omessa convocazione nei termini di legge e di statuto dell'assemblea ordinaria di approvazione del bilancio di esercizio 2022”.*

L'irregolarità denunciata deve ritenersi ormai superata, atteso che, come riferito dal curatore speciale, l'assemblea di M [REDACTED]-I [REDACTED] ha provveduto - in data 13.7.2023 - all'approvazione del bilancio al 31.12.2023.

Si aggiunga che il modesto ritardo nell'approvazione dei bilanci, quand'anche privo di idonea giustificazione, non rivestirebbe, in ogni caso il carattere di irregolarità grave e che, come sempre riferito dal curatore speciale, la società ha ottenuto nel corso dell'anno 2022 un consistente finanziamento (€ 800.000,00=) dalla Banca P [REDACTED].

Il ritardo censurato dalla I [REDACTED], pur sistematico, non sembra perciò aver provocato conseguenze pregiudizievoli per la società, che gode, fra l'altro, del credito bancario, apparendo, in definitiva, privo di effettiva potenzialità lesiva.

4. *“Immotivata ed illegittima inerzia sulle istanze di accesso ai documenti sociali”.*

L'irregolarità denunciata lede il diritto individuale del socio all'accesso alle informazioni e non risulta perciò idoneo - di



norma - a recare pregiudizio alla società.

Si aggiunga che i chiarimenti forniti dal curatore speciale rivelano che la resistenza della società ad alcune delle richieste formulate dalla I [REDACTED] ai sensi dell'art. 2476, 2° comma, c.c. non appare *ictu oculi* ingiustificata e che la I [REDACTED] ha già agito in altra sede (ricorso ex art. 700 c.p.c.) per la tutela delle proprie ragioni.

5. *"Utilizzo di risorse aziendali con finalità personali in violazione dei doveri imposti per legge e per statuto agli amministratori"*.

Le irregolarità denunciate si riducono all'utilizzo, da parte del I [REDACTED], di un furgone aziendale (acquistato al prezzo di € 38.000,00=), anche per esigenze personali (attività sportiva) e alla occupazione di una modesta area dell'immobile aziendale adibita a piccola officina per la manutenzione di biciclette.

Le irregolarità possono ritenersi, in sostanza, non contestate, atteso che gli amministratori, costituitisi in giudizio, hanno riconosciuto che il furgone Mercedes "è stato prestato a dipendenti M [REDACTED]-I [REDACTED] S.r.l per loro uso personale od è stato utilizzato dall'Amministratore delegato G [REDACTED] I [REDACTED] in concomitanza con la mancanza della sua auto personale" e nulla hanno detto quanto alla spazio destinato a piccola officina (su tale circostanza, vedi in ogni caso le fotografie prodotte dalla



ricorrente al doc. n. 11).

Le irregolarità, nei limiti in cui sono riconosciute, appaiono tuttavia prive del requisito di gravità ed anzi bagatellari, tenuto conto del loro minimo impatto economico sul patrimonio della società.

Le stesse non appaiono perciò idonee a giustificare il ricorso allo strumento, assai incisivo, apprestato dall'art. 2409 c.c., ben potendo la I [REDACTED], socia di minoranza di M [REDACTED]-L [REDACTED], agire per il ristoro degli (asseriti) danni cagionati al patrimonio della società, esercitando individualmente l'azione sociale di responsabilità di cui all'art. 2476, 3° comma c.c. (e formulando - in quella sede - le eventuali richieste cautelari ritenute opportune).

6. *"Assunzione di delibere di ingente rilievo economico in presunto conflitto di interessi"*.

In punto di diritto va ricordato che, per giurisprudenza costante, *"Ai fini dell'annullamento di una delibera assembleare di una società di capitali per conflitto di interessi ex art. 2373 cod. civ., deve ritenersi del tutto irrilevante la circostanza che la delibera stessa consenta al socio il conseguimento (anche) di un suo personale interesse se, nel contempo, non risulti pregiudicato l'interesse sociale. Il socio, pertanto, può legittimamente avvalersi del proprio diritto di voto per realizzare (anche) un*



*fine personale, qualora, attraverso il voto stesso, egli non sacrifichi, a proprio favore, l'interesse sociale" (così Cass. 3312/2000).*

*Sulla scorta di tale premessa, ulteriori pronunce della corte di legittimità hanno precisato che "A fronte dell'attribuzione all'amministratore di compensi sproporzionati o in misura eccedente i limiti della discrezionalità imprenditoriale, è possibile impugnare la delibera dell'assemblea della società di capitali per abuso o eccesso di potere, sotto il profilo della violazione del dovere di buona fede in senso oggettivo o di correttezza, giacché una tale deliberazione si dimostra intesa al perseguimento della prevalenza di interessi personali estranei al rapporto sociale, con ciò danneggiando gli altri partecipi al rapporto stesso. In tal caso al giudice è affidata una valutazione che è diretta non ad accertare, in sostituzione delle scelte istituzionalmente spettanti all'assemblea dei soci, la convenienza o l'opportunità della delibera per l'interesse della società, bensì ad identificare, nell'ambito di un giudizio di carattere relazionale, teso a verificare la pertinenza, la proporzionalità e la congruenza della scelta, un vizio di illegittimità desumibile dalla irragionevolezza della misura del compenso stabilita in favore dell'amministratore, occorrendo a tal fine avere riguardo, in primo luogo, alla natura e alla ampiezza dei compiti*



dell'amministratore ed al compenso corrente nel mercato per analoghe prestazioni, in relazione a società di analoghe dimensioni, e, ma in funzione complementare, alla situazione patrimoniale e all'andamento economico della società" (Cass. 15942/2007).

Il curatore speciale, costituitosi in giudizio, ha evidenziato come il compenso riconosciuto al presidente del c.d.a. di M■■■■-I■■■, G■■■■■■ I■■■■■■, per gli anni 2021 e 2022 (€ 120.000,00=) non si discosti, in realtà, da quello riconosciuto negli anni precedenti (2017/2020) sempre compreso fra € 120.000,00= ed € 176.000,00=.

L'esame dei bilanci di M■■■■-I■■■ relativi agli ultimi esercizi conferma poi il positivo andamento economico della società, che ha realizzato costantemente utili.

Si aggiunga che, sul piano patrimoniale, M■■■■-I■■■ risulta tuttora dotata di un consistente attivo (ed un robusto patrimonio netto).

Risulta perciò smentito l'assunto della ricorrente, laddove sostiene la necessità dell'astensione degli amministratori dal voto diretto a stabilire il compenso loro spettante, perché fissato in misura *ictu oculi* eccessiva (in argomento si veda anche Cass. 28748/2008, secondo cui "In tema di annullamento per conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 2373 cod. civ., della delibera assembleare, nella specie determinativa del compenso



*degli amministratori, il vizio ricorre quando essa è diretta al soddisfacimento di interessi extrasociali, in danno della società, senza che risulti condizionante in sé - ai fini del conflitto di interessi ovvero anche dell'eccesso di potere - la decisività del voto da parte dell'amministratore (beneficiario dell'atto) che sia anche socio; ne consegue che la accertata irragionevolezza della misura del compenso (valutata in base al fatturato ed alla dimensione economica e finanziaria dell'impresa, da rapportare all'impegno chiesto per la sua gestione) può risultare anche quando [...]").*

È poi pacifico che la I [REDACTED] ha già agito in sede ordinaria per ottenere la caducazione delle delibere determinative del compenso asseritamente viziate.

La determinazione del compenso spettante agli amministratori costituisce oggetto di delibere adottate dall'organo assembleare e non amministrativo; non resta quindi che concludere nel senso che la I [REDACTED] dovrà far valere le proprie (asserite) ragioni nella sede propria dell'impugnazione delle delibere assembleari, ricorrendo eventualmente, al fine di paralizzarne l'efficacia, agli strumenti - anche cautelari - previsti dall'ordinamento.

7. Il ricorso ex art. 2409 c.c. va perciò respinto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla società e dagli amministratori resistenti per il presente



procedimento, che si liquidano, per ciascuno, in € 3.329,00= per compensi (liquidati i valori medi per tutte le fasi dello scaglione superiore per i procedimenti di volontaria giurisdizione di valore indeterminabile), oltre 15% per spese generali e accessori di legge (riconosciuto un unico compenso ai due amministratori, che hanno svolto difese congiunte)

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente C [REDACTED] I [REDACTED] al pagamento della somma di € 3.329,00=, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, in favore della resistente M [REDACTED]-I [REDACTED] s.r.l. e della somma di € 3.329,00=, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, in favore dei resistenti G [REDACTED] I [REDACTED] e J [REDACTED] I [REDACTED], a titolo di rifusione delle spese del procedimento.

Si comunichi alle parti.

Brescia 15.9.2023.

Il presidente est.  
dott. Raffaele Del Porto

